



## **Nuovo bonus collaboratori da Sport e Salute: in arrivo la mail da confermare entro le ore 24.00 del giorno 7 aprile 2021.**

Sport e Salute S.p.A. procederà, anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, ad erogare, in via automatica, l'indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020.

Hanno diritto all'erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sopra richiamato.

Come disposto dalla legge, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

Non è possibile, conseguentemente, modificare tale dichiarazione.

L'ammontare dell'indennità è determinato come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Pertanto, l'utente dovrà confermare la permanenza dei presupposti, anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, compilando l'apposita dichiarazione, **clickando** sul link fornito dalla mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A.

La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un "*flag*" nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto.

Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta, non riceveranno l'erogazione automatica.


Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l'assegnazione dell'indennità.

Per approfondimenti si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito

<https://www.sportesalute.eu/erogazione-automatica-gennaio-febbraio-marzo-2021-faq.html>

Indennità 2021 | Presentazione di x +

https://curaitalia.sportesalute.eu/indennita\_2021?k=R0VZTEVKTEcyS0M1M0c2N0Y1VDRKNUc0VERXSFB0V1dTTDdYVUs0TVU2Sk5ERk1KQTc=

 **Presentazione domande per l'indennità**  
di cui all'art. 11 del DL "Ristori quater" del 30 novembre 2020, n. 157

## Indennità 2021

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si dichiara

che il rapporto di collaborazione sportiva previsto dall'art. 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, del quale sono titolare ha subito, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

che permangono, anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, i requisiti di cui ai punti 3 e 5 dell'autocertificazione resa con l'istanza per la precedente indennità e comunque percepito altri redditi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, quali:

- I. reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
- II. reddito di emergenza di cui all'art.82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
- III. redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 TUIR,
- IV. redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
- V. pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;

**oppure**